

**Corte di Cassazione, Sezione 3, ordinanza n. 6716 del 13/03/2024
(Rv. 670765 - 01)**

Infortunio in itinere - Rischio elettivo - Prestazione di soccorso - Configurabilità - Esclusione – Fattispecie

In tema di infortunio in itinere, non integra il rischio elettivo, che esclude l'occasione di lavoro, la prestazione di soccorso a terzi da parte del lavoratore, trattandosi di attività che, seppur estranea all'attività lavorativa strettamente intesa, ma pur sempre posta in essere nelle fasi a quella correlate, costituisce estrinsecazione dei doveri minimi di solidarietà umana la cui omissione potrebbe assumere rilevanza penale. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata la quale aveva ravvisato un rischio elettivo nella condotta dei lavoratori che erano scesi dal mezzo sul quale viaggiavano al fine di verificare se fosse necessario prestare soccorso agli occupanti di una auto, rimasta precedentemente coinvolta in un sinistro, ed erano stati così improvvisamente investiti da altra autovettura mentre percorrevano il ciglio della strada).

**Corte di Cassazione, Sezione 3, ordinanza n. 6716 del 13/03/2024
(Rv. 670765 - 02)**

Surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Pagamento operato dall'assicuratore della r.c.a. senza il rispetto delle formalità ex art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Liberazione nei confronti dell'Inail - Esclusione - Fondamento.

In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.

**Corte di Cassazione, Sezione 3, ordinanza n. 6716 del 13/03/2024
(Rv. 670765 - 03)**

Obbligazione solidale da fatto illecito - Principio di proporzione alla colpa di ciascuno dei coobbligati - Conseguenze in tema di obbligazione risarcitoria per danni da sinistro stradale - Azione di regresso tra proprietario del veicolo e datore di lavoro del conducente - Esclusione - Azione di rivalsa contro il conducente-dipendente per l'intera somma pagata - Ammissibilità - Fattispecie.

Poiché nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell'obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente-dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso l'esame della domanda, proposta dalla società datrice di lavoro e proprietaria dei mezzi, nei confronti dei conducenti-dipendenti responsabili del sinistro occorso, a corrisponderle le somme che era a versare all'Inail).